

~~seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia nei giorni di sabato, domenica e festivi.~~

~~2. Nelle otto settimane successive alla data di fine dell'arresto temporaneo obbligatorio, ovvero a decorrere dal 15 ottobre 2017, nelle acque del mare territoriale l'attività di pesca a strascico - comprendente i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti - non può essere esercitata nei giorni di venerdì.~~

~~3. Il divieto di cui ai commi 1 e 2 non si applica alle navi da pesca esercitanti il pesca-turismo, previo sbarco degli attrezzi per lo strascico ovvero apposizione dei sigilli da parte dell'Autorità marittima.~~

~~4. Nei giorni di sabato e domenica il recupero di eventuali giornate di inattività causate da documentate condizioni meteo marine avverse (ovvero per quanto riguarda lo stato del mare: almeno "mare mosso", forza 3 della scala Douglas, sulla base dei dati rilevati dal servizio meteorologico dell'Aeronautica militare) è regolamentato dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dalla contrattazione integrativa della pesca di secondo livello in materia di riposo settimanale, in armonia con il Decreto del sottosegretario di Stato delle politiche agricole alimentari e forestali n. 16769 del 26 luglio 2017.~~

~~5. Nei trenta giorni successivi all'arresto temporaneo obbligatorio nelle acque del mare territoriale è interdetta la pesca a strascico comprendente i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti entro una distanza di 4 miglia dalla costa oppure nelle aree con una profondità d'acqua inferiore a 60 metri.~~

~~6. Come previsto dal comma 1 dell'art. 3 del Decreto del sottosegretario di Stato delle politiche agricole alimentari e forestali n. 16769 del 26 luglio 2017, con specifico provvedimento direttoriale (decreto del competente Direttore del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) è autorizzato lo svolgimento dell'attività di pesca in coincidenza con le festività, con l'obbligo di effettuare la giornata di recupero entro e non oltre i successivi 15 giorni lavorativi.~~

~~7. Le navi abilitate alla pesca mediterranea, in deroga alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, attuano l'interruzione tecnica al termine di ogni campagna di pesca, in ragione del numero delle giornate di venerdì (per le otto settimane successive al fermo), sabato, domenica e festivi ricompresi nel periodo di attività di pesca effettivamente esercitata, ed a tal fine l'armatore è tenuto a comunicare alla Capitaneria del porto di iscrizione la data di inizio e termine di ciascuna campagna di pesca ed a consegnare i relativi documenti di bordo.~~

~~8. Le operazioni di inizio attività delle unità adibite alla pesca a strascico comprendente i seguenti~~

~~attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti - trasferimento all'area di pesca nel periodo di cui al comma 1 e al comma 2 possono avere inizio dopo la mezzanotte della domenica.~~

~~9. Si considera giornata di pesca quella durante la quale l'imbarcazione è operativa per più di sei ore, incluso il periodo di trasferimento all'area di pesca. Nella definizione di attività di pesca non è compreso il mero rientro in porto dell'imbarcazione.~~

~~ART. 5 L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.~~

~~Il presente Decreto è reso disponibile sul sito internet www.regione.sardegna.it, sul sito www.sardegnaagricoltura.it e sul sito www.sardegnaprogrammazione.it e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (Buras).~~

~~Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso gerarchico alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto o ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione del decreto o dalla sua effettiva conoscenza.~~

Garia

Assessorato Difesa dell'ambiente

Decreto

n. 15886/26 del 24 luglio 2017

Approvazione del Piano di gestione del SIC ITB030016 "Stagno di S'Ena Arrubia e territori limitrofi".

L'Assessore

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 1977 e successive modifiche e integrazioni, recante "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessori Regionali";

VISTA la Legge Regionale n. 31 del 13 novembre 1998 e successive modifiche e integrazioni, recante disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";

VISTA la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 (c.d. Direttiva "Uccelli") concernente la conservazione degli uccelli selvatici che ha come obiettivo l'individuazione di azioni atte alla conservazione e alla salvaguardia degli uccelli selvatici;

VISTA la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21

maggio 1992,(c.d. Direttiva "Habitat") che come ha come obiettivo la tutela della biodiversità e prevede la creazione della Rete Natura 2000;

VISTO il Decreto del Ministero Ambiente 17 Ottobre 2007 recante "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)" e s.m.i;

VISTA la Legge nazionale 157/1992, come integrata dalla legge 221/2002 (che recepisce la Direttiva Uccelli);

VISTO il D.P.R. 357/1997 e successivo D.P.R. 120/2003, di recepimento della Direttiva Habitat, che detta disposizioni anche per le ZPS (definite dalla Direttiva Uccelli);

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 recante "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000";

VISTA la Decisione di esecuzione (UE) 2016/2328 della Commissione, del 9 dicembre 2016, che adotta il decimo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea, di diretta applicazione ai sensi del Decreto del Ministero Ambiente 2 Aprile 2014;

VISTO l'elenco delle ZPS istituite, pubblicato sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi del Decreto del Ministero Ambiente 8 Agosto 2014;

VISTO il Decreto 7 aprile 2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante "Designazione di 56 Zone speciali di conservazione della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo

rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna per il periodo di programmazione 2007/2013 (di seguito PSR 2007/2013) approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007)5949 del 28 novembre 2007 e modificato con Decisione della Commissione Europea C(2009) 9622 del 30 novembre 2009;

VISTA la misura 323, azione 1, Sottoazione 1, "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale – Stesura e aggiornamento dei piani di gestione dei siti Natura 2000" del PSR 2007/2013, che dispone finanziamenti a favore degli enti pubblici per la stesura e l'aggiornamento dei piani di gestione dei siti della rete Natura 2000 (Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale) ricadenti nei territori rurali della Sardegna e i relativi criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR 2007-2013 dell'11 dicembre 2009;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.13/2 del 15 marzo 2011 che, per ragioni di competenza e opportunità, dà mandato all'Autorità di Gestione del PSR 2007-2013 di affidare alla Direzione generale della Difesa dell'Ambiente l'attuazione della misura 323, azione 1, sottoazione 1;

VISTA la determinazione n. 21332/862 del 21/09/2011 di approvazione dell'invito a presentare proposte del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, misura 323, azione 1, sottoazione 1 "Stesura e/o aggiornamento dei piani di gestione delle Aree Natura 2000";

VISTA la Determinazione prot. n. 13880 rep. n. 287 del 11.06.2012 di approvazione della graduatoria delle domande pervenute sulla Misura a regia regionale 323, azione 1, sottoazione 1 "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale - Stesura e aggiornamento dei piani di gestione dei siti Natura 2000";

VISTA La delibera di giunta regionale n. 37/18 del 12.9.2013 di approvazione dell' Allegato 1 "Linee Guida per la redazione dei Piani di gestione siti della Rete Natura 2000" e dell'Allegato 2 "Format Piano di gestione" alla succitata delibera, con la quale tra l'altro la Giunta regionale dà mandato all'Assessore della Difesa dell'Ambiente per l'approvazione dei Piani di gestione dei siti Natura 2000 predisposti in occasione del citato invito;

CONSIDERATO che la domanda della Provincia di Oristano per l'aggiornamento del Piano di gestione del SIC ITB030016 "Stagno di S'Ena Arrubia e territori limitrofi" è stata ritenuta ammissibile e finanziabile;

CONSIDERATO che l'aggiornamento del Piano di gestione del SIC ITB030016 "Stagno di S'Ena Arrubia e territori limitrofi" ha completato l'iter previsto dall'invito ed è stato valutato positivamente sotto il profilo tecnico scientifico dal competente Servizio di questo Assessorato a condizione che siano recepite le prescrizioni allegate al presente Decreto;

CONSIDERATO che il Piano è stato sottoposto alla valutazione ambientale strategica ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, che si è conclusa con il parere motivato di cui alla Determinazione del Servizio SVA n. 16500/554 del 27 luglio 2015 e che quest'ultimo, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza

Decreta

ART.1 E' approvato il Piano di gestione del SIC ITB030016 "Stagno di S'Ena Arrubia e territori limitrofi" con le prescrizioni in allegato, costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Il Piano di gestione è depositato in atti presso il Servizio Tutela della natura e politiche forestali dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente.

Spano



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
 ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
 ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

ALLEGATO AL DECRETO N. 15886 REP. N. 26 DEL 24/07/2017

Prescrizioni e indicazioni di cui alla Determinazione del Servizio SVA n. 16500/554 del 27 luglio 2015 relative alla procedura di valutazione di incidenza, art.5 DPR 357/97 e s.m.i.

1. Relativamente all'intervento "*Ripristino o realizzazione ex novo di siepi divisorie dei fondi agricoli*", per la realizzazione dell'intervento dovranno essere utilizzate solamente specie autoctone provenienti da ecotipi locali;
2. Relativamente al "*Regolamento Generale*": in riferimento all'art.11 (sentieristica e segnaletica) l'eventuale nuova sentieristica dovrà ricalcare percorsi già esistenti. Non è consentita l'apertura di nuovi percorsi. In riferimento all'art.29. (Regolamentazione della Valutazione di Incidenza) ed in particolare all'installazione di nuove recinzioni, queste dovranno essere permeabili al transito della piccola fauna (anfibi, rettili, piccoli uccelli e piccoli mammiferi);
3. in considerazione dei potenziali impatti su habitat e specie di interesse comunitario, i seguenti interventi dovranno essere sottoposti alla procedura di Valutazione di incidenza ambientale di cui all'art. 5 del D.P.R. 357/97 (e s.m.i.), previa presentazione del relativo studio di dettaglio:
 - IA1 - Demolizione fabbricati situati sul cordone dunale di Abbarossa;
 - IA2 - Eliminazione della strada sterrata che costeggia la spiaggia di Abbarossa e ripristino del cordone dunale con tecniche di ingegneria naturalistica;
 - IA3 - Realizzazione di passerelle per accessi alla spiaggia;
 - IA4 - Individuazione, controllo/eradicazione delle specie vegetali alloctone a partire da quelle maggiormente invasive;
 - IA13 - Recupero fabbricato situato in prossimità del canale delle acque medie come osservatorio faunistici;
 - IA15 - Creazione di due info point e di un Centro Visite;
 - IA14 - Realizzazione di sentieristica, percorsi naturalistici, capanni di osservazione fauna e cartellonistica;
 - IA19 - Sistemazione ecologica della strada sterrata di accesso alla spiaggia di Abbarossa e alla peschiera (lato nord della laguna);
 - IA20 - Razionalizzazione della viabilità pedonale e ciclabile nell'area della peschiera;



REGIONE AUTONOMA DE SARDEGNA
 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
 ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
 ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

ALLEGATO AL DECRETO N. 26 DEL 24/07/2017

- IA21 - Risanamento dell'area della peschiera attualmente in stato di degrado;
- IA22 - Recupero e valorizzazione dei fabbricati esistenti;
- RE2 - Elaborazione del piano per il Turismo Sostenibile;
- RE3 - Elaborazione del Piano per la gestione sostenibile delle risorse alieutiche.
- 4. Gli interventi di seguito elencati possono essere esclusi dalla procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale:
 - IA5 - Bonifica delle microdiscariche, raccolta di rifiuti e smaltimento differenziato in discarica;
 - IA6 - Conservazione ex situ del germoplasma delle specie d'interesse comunitario, d'interesse conservazionistico e strutturali degli habitat;
 - IA7 - Realizzazione di sottopassaggi per favorire gli spostamenti in sicurezza della fauna;
 - IA8 - Installazione di opere di schermatura;
 - IA10 - Chiusura al traffico veicolare della strada sterrata che costeggia il lato ovest della laguna a partire dal campeggio comunale;
 - IA11 - Ripristino o realizzazione ex novo di siepi divisorie dei fondi agricoli;
 - IA12 - Installazione di sistemi non invasivi di protezione dai danni causati dal Cormorano;
 - IA9 - Eliminazione delle bande trasversali ad effetto acustico presenti nella SP49;
 - IA16 - Coordinamento tra Ente Gestore ed Enti nei procedimenti di rilascio delle autorizzazioni ambientali delle attività produttive ricadenti nei territori comunali di Arborea e Santa Giusta;
 - IA17 - Ripristinare il corretto funzionamento del canale di collegamento tra S'Ena Arrubia e Zrugu Trottu;
 - IA18 - Ripristinare il corretto funzionamento delle paratoie del canale artificiale;
 - IA23 - Riperimetrazione dei confini per far coincidere le due aree SIC e ZPS;
 - IA24 - Cessione al SIC Sassu Cirras della porzione di spiaggia Abbarossa ricadente nel comune di Santa Giusta;
 - IA25 - Estensione del SIC al Diversivo Sant'Anna;
 - IA26 - Gestione coordinata e integrata delle aree SIC/ZPS dell'Oristanese (Rete Ecologica);
 - RE1 - Regolamento Generale;
 - IN1 - Incentivazione della gestione agricola secondo i criteri dell'agricoltura biologica e dell'agricoltura tradizionale;
 - MR1 - Completamento delle conoscenze botaniche del sito e monitoraggio di specie e habitat di interesse comunitario e/o conservazionistico;
 - MR2 - Monitoraggio della fauna stanziale, svernante e riproduce tesi nell'area di studio;

2/3



REGIONE AUTONOMA DE SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

ALLEGATO AL DECRETO N. 26 DEL 24/07/2017

- MR3 - Censimenti della popolazione svernante di Cormorano;
- MR4 - Analisi della dieta del Cormorano;
- MR5 - Studio finalizzato ad individuare opportune misure di riduzione dei danni da impatto degli uccelli con gli elettrodotti;
- MR6 - Studio dell'attività alieutica, finalizzato alla valutazione degli impatti che questa ha sull'ecosistema lagunare;
- MR7 - Indagine conoscitiva e monitoraggio sull'applicazione del regime di condizionalità da parte delle aziende agricole e zootecniche;
- MR8 - Studio ideologico e modellazione idraulica del Diversivo di Sant'Anna;
- MR9 - Studio ideologico del settore stagnale, peristagnale e di foce della laguna (flusso di acqua dolce, scambio con il mare);
- MR10 - Studio idrogeologico dell'area;
- MR11 - Monitoraggio in continuo dei parametri mesologici delle acque della laguna;
- PD1 - Attività di comunicazione, sensibilizzazione e coinvolgimento rivolta agli operatori economici (pescatori, agricoltori, allevatori, operatori turistici);
- PD2 - Attività di informazione, comunicazione e sensibilizzazione rivolta ai fruitori e portatori d'interesse (scuole, cittadini, turisti, amministratori);
- PD3 - Promozione di campagne di sensibilizzazione specifiche; PD4 - Promozione di relazioni scientifico – culturali tra l'organo di gestione del sito, gli organi di gestione di siti simili, e con il contesto universitario e della ricerca scientifica.